



HUB 2 - DIP. 02

SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa - DPT0201

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P952 del
11/03/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Monica Villalba Ceccarini

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103132 / 13
CDR DPT0201
Impegno n. 6914/1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG derivato: A037B212D4 - SS.PP. AREA 3° Servizi di Sgombero Neve e Trattamenti Antighiaccio - Anno 2023 - IMPRESE RTI: NIFRA SRL / A.S APPALTI STRADALI SRL AGGIUDICAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO N. 2. ANNUALITA' 2023 - approvazione del certificato provvisorio di regolare esecuzione - svincolo ritenuta a garanzia importo € 342,48 (iva 22% inclusa) - Svincolo polizza fideiussoria e assicurativa a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20.03.2025 recante: "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita

visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 224-229 "PARTE III - Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

visto l'articolo 226, commi 1 e 2, del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale "Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023" e "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o



avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 970 del 30/03/2023:

- è stato approvato il progetto, acquisito agli atti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs.50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II - Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, per un importo complessivo pari ad € 5.200.000,00, si è stabilito che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fra le ditte qualificate in categoria prevalente OG3, classifica IV -bis per un importo di € 3.680.000,00, categorie scorponabili OS10 classifica I per un importo di € 300.000,00;

- è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del primo contratto attuativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato a base di gara;

- si è dato atto che l'Accordo Quadro preveda le seguenti clausole essenziali:

Minimo garantito: € 0,00;

Importo massimo € 5.200.000, IVA e somme a disposizione incluse;

Durata dell'accordo: 48 mesi decorrenti dalla data sottoscrizione primo contratto applicativo;

- si è stabilito di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;

- si è stabilito che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, Geom. Gianluca Fratticci, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;

che il RUP dell'intervento di che trattasi, responsabile dei sopra citati contratti attuativi che l'Amministrazione vorrà di volta in volta eseguire, è il FTS Geom.Gianluca Fratticci;

che con Determinazione dirigenziale RU 2790 del 11 agosto 2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione dell'Accordo quadro formulata in data 04/08/2023 dalla Stazione Unica Appaltante e si è proceduto, contestualmente, all'aggiudicazione dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del RTI composto da Nifra srl (mandataria con quota pari al 70%) con sede legale in Roma via di Villa belardi, 24 - cap 00154 - CF 16861001002 in ATI con AS Appalti srl (mandante con quota pari al 30%) con sede legale in Roma, Via Angelo Poliziano,56 - cap 00184 - CF 01102720586 , valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, economicamente più vantaggiosa e risultata prima in graduatoria con punti 78,46, che ha offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, un ribasso percentuale pari al 26,00% (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 40.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 876.576,00);

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 3927 del 14.11.2023 è stato stabilito di:



- di prendere atto dell'aggiudicazione approvata con Determinazione dirigenziale RU 2790 del 11.08.2023 a favore del RTI Nifra srl (mandataria con quota pari al 70%) con sede legale in in Roma via di Villa belardi, 24 cap 00154 - CF 16861001002 in ATI con AS Appalti srl (mandante con quota pari al 30%) con sede legale in Roma, Via Angelo Poliziano,56 cap.00184 - CF 01102720586 , valutata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, economicamente più vantaggiosa e risultata prima in graduatoria con punti 78,46, che ha offerto, con riferimento all'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, un ribasso percentuale pari al 26,00% (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 40.000,00 e costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 876.576,00);

che con determina dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II RU n. 3811/2023 è stato approvato il " Contratto applicativo n. 1" per l'affidamento dei lavori di cui al su citato Accordo Quadro, per l'importo complessivo di € 906.949,33;

che con determina dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II RU n. 4874/2023 è stato approvato il " Contratto applicativo n. 2" per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio- anno 2023 per le sez. 5° e 6° dell'Area 3 Viabilità Sud di cui al su citato Accordo Quadro, per l'importo complessivo di € 68.808,35;

- che l'importo complessivo del sudetto contratto applicativo n°2 di € 68.808,35 trovava copertura sul capitolo 103132 (MASTRA), articolo 13 esercizio 2023;

che in data 07.05.2024 è stato stipulato il contratto applicativo n°2 tra la CMRC e l'impresa RTI composto da Nifrai srl (mandataria con quota pari al 70%) in ATI con AS Appalti S.r.l. (mandante con quota pari al 30%);

che all'intervento di cui sopra è stato assegnato il cig derivato: A037B212D4;

Considerato,

lo stato finale dei lavori, la relazione di accompagnamento ed il relativo certificato di regolare esecuzione emessi dal dal RUP, Gianluca Fratticci in data 31/05/2024 e trasmessi al Servizio 1 del Dipartimento II in data 05/02/2025 in cui si attesta che:

- il servizio è stato, consegnato in data 08/01/2024 e terminato il 31/05/2024, in tempo utile come da cronoprogramma;
- il servizio è stato regolarmente eseguito dall'Impresa affidataria in modo conforme alle previsioni e alle prestazioni contrattuali per l'importo complessivo di € 68.495,31 e che, dedotti i pagamenti in acconto pari ad € 68.152,83 il residuo credito dell'impresa ammonta ad € 280,72 oltre iva al 22% pari ad € 61,76 per un importo totale di € 342,48;
- i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio;

che l'impresa ha sottoscritto senza riserva la contabilità;

vista la dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 in sostituzione degli avvisi ad opponendum, secondo la quale l'Impresa RTI composto da Nifra srl (mandataria) in ATI con AS Appalti srl (mandante) e nell'esecuzione del servizio di cui trattasi, non ha occupato né danneggiato proprietà di terzi;



visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale [...] "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. “;

visto altresì, il comma 3 del predetto art. 102 il quale testualmente prevede che “[...] Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.”;

visto il comma 8 del richiamato art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2”;

visto l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii ai sensi del quale: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

atteso che ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

visto l'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale: "Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”;

visto il parere mims n. 1299/2022 che recita quanto segue: “[...] si ritiene che la facoltà dell'amministrazione di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i. determini la facoltà di non richiedere la garanzia in questione in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, possibilità in ogni caso subordinata alla previa motivazione nonché ad un miglioramento del prezzo [...]”;

visto il parere mims n. 1463/2022 che recita quanto segue: “[...] Rientra, pertanto, nella discrezionalità della singola amministrazione aggiudicatrice individuare gli indici sulla base dei quali valutare la capacità dell'operatore economico di far fronte, nel medio e lungo periodo, agli impegni assunti, nonché circoscrivere la documentazione considerata idonea alla dimostrazione dell'affidabilità dello stesso, sia in termini di solidità economica sia in termini di corretta esecuzione delle commesse pubbliche. Giova, infine, rappresentare che il processo motivazionale sotteso



all'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere formalizzato dalla Stazione Appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento";

vista inoltre la funz. cons. ANAC 27/2022 recante: "[...] Considerato, inoltre, il dato testuale dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti...» ivi indicati, la disposizione sembra riferita alle diverse garanzie previste dall'art. 103, con la conseguenza che l'esonero consentito nei casi e alle condizioni stabilite dal comma 11 della disposizione, può ritenersi esteso alla garanzia di cui al comma 6 prevista per il pagamento della rata di saldo. . Tale possibilità, come stabilito dalla norma, è comunque subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo [...]"

valutata la solidità economica dell'appaltatore nonché la capacità e l'affidabilità del medesimo nel far fronte, nell'intervento di cui trattasi, agli impegni assunti in modo puntuale e nel rispetto delle prescrizioni del CSA, così come evidenziato in modo esplicito nella relazione tecnica, trasmessa dal RUP, alla quale si allega il certificato di regolare esecuzione;

preso atto che le somme complessivamente spese per lavori, pari a € 68.495,31 rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate, pari ad € 68.808,35 con un'economia lavori di € 256,59 oltre iva 22% di € 56,45 per un importo complessivo pari a € 313,04;

visto l'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Vista la nota redatta in data 12/03/2025 dal dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II, che recita testualmente: "In tutti i casi in cui l'importo delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs.36/2023 sia pari o inferiore al € 500,00, gli uffici potranno procedere direttamente alla liquidazione delle ritenute stesse, senza dover acquisire la cauzione di cui al precedente art. 117, comma 9, del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno dare seguito alla nota di cui sopra, nell'ottica della continuità dell'azione amministrativa, si procederà direttamente alla liquidazione della ritenuta, senza dover acquisire la cauzione di cui al precedente art. 103, comma 6;

Preso atto che la spesa di euro 342,48 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103132 /13	MASTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Viabilità e mobilità - Gestione amm.
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	342,48	
N. Movimento	6914/1	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il certificato provvisorio di regolare esecuzione, per il " servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio anno 2003" dell' A.Q contratto applicativo n°2 del Servizio 3 del Dipartimento Il Viabilità Sud Area 3;

2. di svincolare, per l'effetto, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo di € 280,72, a favore dell'impresa RTI composto da Nifra srl (mandataria 70%) in ATI con AS Appalti srl (mandante 30%) , oltre ad € 61,76 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 342,48 quale ritenuta dello 0,5% sull'importo delle prestazioni contrattuali eseguite suddivisa come segue:

- quanto a € 239,74 per Nifra srl (quota parte 70% mandataria)
- quanto a € 102,74 per AS Appalti srl (quota parte 30% mandante);

3. di dare atto che il pagamento della rata di saldo di cui al punto 2) è subordinato alla nota redatta in data 12/03/2025 dal dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II, che recita testualmente: "In tutti i casi in cui l'importo delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs.36/2023 sia pari o inferiore al € 500,00, gli uffici potranno procedere direttamente alla liquidazione delle ritenute stesse, senza dover acquisire la cauzione di cui al precedente art. 117, comma 9, del medesimo decreto;

4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussoria e assicurativa a garanzia di "tutti i rischi della costruzione di opere civili" prestate in dipendenza del contratto in premessa citato;

5. di prendere atto che le somme complessivamente spese per il servizio, pari a € 68.495,31 rientrano nell'ambito di quelle preventivamente autorizzate pari ad € 68.808,35 con un'economia



dei lavori di € 256,59 al netto dell'iva 22% pari a € 56,45 per un importo complessivo di € 313,04;

6. di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

Di imputare la spesa di euro 342,48 come di seguito indicato:

Euro 342,48 in favore di RTI NIFRA SRL - A.S.APPALTI STRADALI SRL C.F. 16861001002 VIA DI VILLA BELARDI, 24 , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	1	3	103132 / 13	DPT0201	00000	2023	6914/1

CIG: A037B212D4

7. di stabilire che al pagamento in favore dell'Impresa RTI composto da Nifra srl (mandataria) in ATI con As Appalti srl (mandante) si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" provvedendo ad acquisire, da ciascun componente del Raggruppamento, autonoma documentazione fiscale in ragione delle rispettive quote di esecuzione del lavoro e predisponendo il pagamento esclusivamente nei confronti della mandataria, in forza del predetto rapporto di mandato, a seguito dell'emissione degli stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e con l'invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche acquisite, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva delle componenti il RTI;

8. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.